

Compravendita Vizi e difetti di conformità

Chi ne risponde? L'allestitore o il concessionario?

Trova spazio in questo articolo la vicenda sottoposta all'attenzione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti dal nostro associato, appassionato camperista, come tanti spiacevolmente costretto a far fronte ad una serie di difetti della propria autocaravan, come pochi però, costretto a fare i conti con una situazione del tutto singolare ed inaspettata *la semi amministrazione controllata* in cui verserebbe il produttore dell'autocaravan acquistata (produttore, fabbricante o assemblatore del prodotto finito, che d'ora in poi per praticità chiameremo *allestitore*).

Ebbene sì. All'ennesima denuncia dei difetti riscontrati sull'autocaravan di proprietà, acquistata nell'aprile 2008 ed ancora sotto garanzia, il concessionario, definendo *nebulosa... la situazione per la garanzia del veicolo*, tentava di giustificare la propria inadempienza chiamando in gioco questioni di amministrazione interna riguardanti l'allestitore dell'autocaravan acquistata dal nostro associato.

Le circostanze particolari del caso offrono il destro per la ricostruzione di un quadro entro il quale inscrivere il rapporto: acquirente - concessionario - allestitore.

In particolare la finalità dello studio vuole essere quella di chiarire quale sia il soggetto nei confronti del quale l'acquirente può far valere il proprio diritto di garanzia, quale sia il soggetto tenuto a rispondere dei difetti del bene venduto - autocaravan, in particolare entro quali termini risponde il concessionario ed entro quali l'allestitore.

Com'è noto, la commercializzazione di un'autocaravan, così come quella di qualsiasi altro veicolo, avviene attraverso due successivi passaggi che, in realtà, costituiscono due rapporti di compravendita ben distinti:

1. il rapporto tra casa produttrice e concessionario;
2. il rapporto fra concessionario e acquirente finale.

Tali rapporti contrattuali, pur essendo commercialmente consequenziali l'uno all'altro, sono giuridicamente a sé stanti ed autonomi.

In particolare è il concessionario a rispondere dei difetti della cosa venduta nei confronti dell'acquirente finale.

Come stabilisce, infatti, l'art. 129 codice del consumo: Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita...

Poiché l'allestitore non veste il ruolo di venditore nel rapporto con l'acquirente finale, tanto meno può essere chiamato a rispondere dei difetti di conformità che quest'ultimo eventualmente riscontri, difetti dei quali risponderà pertanto il concessionario, vale a dire il soggetto che, nel rapporto con l'acquirente finale, veste per l'appunto il ruolo di venditore.

Quest'ultimo profilo assume peraltro rilevanza in un'ottica di autotutela del concessionario che al fine di evitare di ritrovarsi quale soggetto passivamente legittimato nei giudizi instaurati dall'acquirente finale, dovrebbe dar seguito con particolare attenzione alle denunce di difetti avanzate dai propri clienti.

Ciò anche in considerazione del fatto che nella prassi, il rapporto contrattuale di concessione prevede che sia il concessionario venditore/riparatore, e non l'allestitore, a valutare l'opportunità o meno dell'intervento in garanzia.

Tale intervento deve sempre e comunque essere effettuato nei termini previsti dall'art. 130 codice del consumo, in particolare in tempi congrui e senza spese a carico dell'acquirente, a nulla rilevando particolari circostanze di impossibilità ad intervenire dell'allestitore, circostanze che non possono gravare sull'acquirente finale, ben potendo il concessionario provvedere in altri modi: ad esempio assicurandosi preventivamente la possibilità di avvalersi dei servizi di officine autorizzate dall'allestitore ad effettuare interventi di riparazione, sostituzione e a disporre di pezzi di ricambio originali.

Sotto quest'ultimo profilo è bene accertarsi che le officine diverse da quelle del concessionario siano effettivamente autorizzate ad intervenire, pena la perdita del diritto di garanzia.

Nella catena del rapporto allestitore - concessionario - acquirente finale è comunque vero che l'anello di congiunzione tra gli estremi - il concessionario - ha un diritto di regresso nei confronti del primo soggetto - l'allestitore.